

SPESOMETRO

Risposte dell'Agenzia delle Entrate

Comunichiamo agli Associati che l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande sul tema della comunicazione di cui all'art. 21, D.L. n. 78/2010, c.d. "spesometro".

In particolare, è stato chiarito che:

- le locazioni immobiliari non devono essere comunicate all'anagrafe tributaria in quanto "dal 2010 anche le locazioni di immobili sono comunicate all'anagrafe tributaria" (con esclusione delle locazioni finanziarie immobiliari delle società di leasing);
- sono tenuti alla comunicazione in oggetto anche i soggetti passivi IVA che sottoscrivono un contratto di leasing/noleggio, con riferimento agli acquisti e alle prestazioni ricevute se superiori alla soglia;
- deve essere comunicato il versamento di un acconto riguardante una compravendita immobiliare registrata il cui rogito notarile è stipulato in un anno diverso. Diversamente, il versamento dell'acconto non deve essere comunicato quando il versamento è già stato indicato nel contratto per obbligo di legge, sempre che si riferisca allo stesso anno d'imposta.

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e chiarimenti.

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179